

ALLEGATO "B" AL N. 1533/1229 DI REPERTORIO

STATUTO

Denominazione - Sede - Scopo.

Art. 1. - È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE LUMINA LUMII ODV".

Art. 2. - Essa ha sede in Desio, Via Agnesi n. 15.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'acronimo "ODV" potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nella apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Art. 3. - L'Associazione si ispira ai principi della solidarietà umana ed ai valori universali della dignità della persona e riconosce a tutti i membri della famiglia umana diritti uguali ed inalienabili che costituiscono il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo ed ha lo scopo di svolgere attività di utilità e promozione sociale nei confronti degli associati, perseguendo i seguenti obiettivi:

- promuovere e diffondere la cultura della beneficenza e della carità, attraverso la raccolta alimentare spontanea donata dai singoli cittadini, durante le giornate della raccolta alimentare (GRA) e le raccolte delle eccedenze di produzione agricola, dell'industria, specialmente alimentare e della grande distribuzione (GDO) e della ristorazione organizzata, come da legge n. 166/2016 contro lo spreco alimentare, per la successiva redistribuzione alla povertà relativa ed assoluta, come famiglie indigenti, clochard, ecc., agli emarginati, ed in generale a tutte le persone in stato di bisogno;
- raccolta di alimenti attraverso le catene alimentari da donare alle famiglie indigenti;
- organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini in difficoltà anche temporanee
- promuovere interventi di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- favorire l'integrazione sociale e culturale di immigrati, disabili, indigenti, emarginati;
- promuovere e agevolare la crescita personale ed educativa dei propri associati e di chiunque ne faccia richiesta;
- favorire la formazione morale di bambini, giovani, studenti, lavoratori, famiglie, disabili, anziani, disagiati;
- favorire lo scambio culturale tra i popoli;
- promuovere e sostenere l'aiuto pratico e morale verso i bisognosi;

- diffondere la cultura della solidarietà anche mediante testi e mezzi audiovisivi;
- collaborare con enti e/o istituzioni pubbliche e private attive nel campo sociale e formativo, ovvero con altri gruppi, associazioni e missioni con analoghi o simili scopi;
- effettuare ogni altro servizio, idoneo al raggiungimento degli scopi statuari.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dai propri associati. Per l'organizzazione di eventi eccezionali afferenti agli scopi istituzionali dell'Associazione, la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate.

Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Sempre per il raggiungimento degli scopi e delle finalità istituzionali, e al fine della realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l'Associazione si propone di realizzare a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- organizzare incontri, concerti o convivi per la raccolta fondi, per il sostegno dell'Associazione stessa e/o per beneficenza;
- organizzare incontri, studi, seminari, conferenze, mostre, eventi per la presentazione della propria attività e dei propri ideali;
- distribuire materiali didattici e/o musicali;
- organizzare corsi per la formazione culturale in senso lato;
- organizzare eventi ed occasioni per l'espressione pratica della formazione culturale ricevuta;
- promuovere la propria attività in Italia e all'estero tramite convegni;
- gestire, prendere in locazione e acquistare spazi per integrare e sostenere le suddette attività culturali e sociali;
- promuovere e sostenere la raccolta e la gestione dei fondi necessari per realizzare i programmi, progetti e attività, promuovendo la contribuzione da parte degli associati, le erogazioni liberali di persone fisiche, enti pubblici, imprese e la ricerca di sponsorizzazioni e altre forme di contributo economico e culturale sui singoli progetti.

L'Associazione non ha fini di lucro.

PATRIMONIO

Art. 4. - Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative;

b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione non potrà distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque determinati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione potrà impiegare gli utili o avanzi di gestione solo per la realizzazione di attività istituzionali o direttamente connesse a tali attività.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

6 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 5. 1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila e zero centesimi);

- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;

- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione

in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Art. 6. - Sono associati le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati; essa non può essere disposta per un periodo temporaneo, è personale e non trasmissibile.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo e l'eventuale respingimento deve essere motivato.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro soci.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 7. - Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali, di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione; a partecipare all'assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche associative; a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con

possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- ad osservare le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- a versare la quota associativa nelle modalità e termini deliberati dal Consiglio Direttivo. Tale quota associativa è annuale, non trasferibile e non restituibile nel caso di perdita, per qualunque ragione, della qualità di socio.

Art. 8. - Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo

I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 30 aprile di ogni anno.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Amministrazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9) L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 , comma 2, cod. civ., tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate

sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro dei soci
- b) Registro dei volontari
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ASSEMBLEA

10) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione

Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi e convocata o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle opportuno.

In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla

persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione che non può svolgersi prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi

sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto, tra le persone fisiche socie ovvero tra quelle indicate, tra i propri soci, dagli enti giuridici soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 (quindici) giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vice presidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea,

entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;

b) la fissazione delle quote associative;

c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;

i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;

m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

12) Al Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

Il Consiglio Direttivo decade inoltre:

a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;

c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 (quindici) giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 (quindici) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

a) per dimissioni;

b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vice presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 (quindici) giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 (quindici) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

SEGRETARIO E TESORIERE

13) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

14) Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene , a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza a d un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 (tre) componenti, tutti revisori legali iscritti.

SCIoglimento

15) L'Associazione ha durata illimitata.

Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra g li associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

F.TO: ARDEAN GABRIEL EUGEN

F.TO: LUCA CARESTIATO - NOTAIO

ALLEGATO "B" AL N. 1533/1229 DI REPERTORIO

STATUTO

Denominazione - Sede - Scopo.

Art. 1. - È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE LUMINA LUMII ODV".

Art. 2. - Essa ha sede in Desio, Via Agnesi n. 15.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'acronimo "ODV" potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nella apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Art. 3. - L'Associazione si ispira ai principi della solidarietà umana ed ai valori universali della dignità della persona e riconosce a tutti i membri della famiglia umana diritti uguali ed inalienabili che costituiscono il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo ed ha lo scopo di svolgere attività di utilità e promozione sociale nei confronti degli associati, perseguendo i seguenti obiettivi:

- promuovere e diffondere la cultura della beneficenza e della carità, attraverso la raccolta alimentare spontanea donata dai singoli cittadini, durante le giornate della raccolta alimentare (GRA) e le raccolte delle eccedenze di produzione agricola, dell'industria, specialmente alimentare e della grande distribuzione (GDO) e della ristorazione organizzata, come da legge n. 166/2016 contro lo spreco alimentare, per la successiva redistribuzione alla povertà relativa ed assoluta, come famiglie indigenti, clochard, ecc., agli emarginati, ed in generale a tutte le persone in stato di bisogno;
- raccolta di alimenti attraverso le catene alimentari da donare alle famiglie indigenti;
- organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini in difficoltà anche temporanee
- promuovere interventi di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- favorire l'integrazione sociale e culturale di immigrati, disabili, indigenti, emarginati;
- promuovere e agevolare la crescita personale ed educativa dei propri associati e di chiunque ne faccia richiesta;
- favorire la formazione morale di bambini, giovani, studenti, lavoratori, famiglie, disabili, anziani, disagiati;
- favorire lo scambio culturale tra i popoli;
- promuovere e sostenere l'aiuto pratico e morale verso i bisognosi;

- diffondere la cultura della solidarietà anche mediante testi e mezzi audiovisivi;
- collaborare con enti e/o istituzioni pubbliche e private attive nel campo sociale e formativo, ovvero con altri gruppi, associazioni e missioni con analoghi o simili scopi;
- effettuare ogni altro servizio, idoneo al raggiungimento degli scopi statuari.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dai propri associati. Per l'organizzazione di eventi eccezionali afferenti agli scopi istituzionali dell'Associazione, la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate.

Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Sempre per il raggiungimento degli scopi e delle finalità istituzionali, e al fine della realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l'Associazione si propone di realizzare a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- organizzare incontri, concerti o convivi per la raccolta fondi, per il sostegno dell'Associazione stessa e/o per beneficenza;
- organizzare incontri, studi, seminari, conferenze, mostre, eventi per la presentazione della propria attività e dei propri ideali;
- distribuire materiali didattici e/o musicali;
- organizzare corsi per la formazione culturale in senso lato;
- organizzare eventi ed occasioni per l'espressione pratica della formazione culturale ricevuta;
- promuovere la propria attività in Italia e all'estero tramite convegni;
- gestire, prendere in locazione e acquistare spazi per integrare e sostenere le suddette attività culturali e sociali;
- promuovere e sostenere la raccolta e la gestione dei fondi necessari per realizzare i programmi, progetti e attività, promuovendo la contribuzione da parte degli associati, le erogazioni liberali di persone fisiche, enti pubblici, imprese e la ricerca di sponsorizzazioni e altre forme di contributo economico e culturale sui singoli progetti.

L'Associazione non ha fini di lucro.

PATRIMONIO

Art. 4. - Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative;

b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione non potrà distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque determinati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione potrà impiegare gli utili o avanzi di gestione solo per la realizzazione di attività istituzionali o direttamente connesse a tali attività.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

6 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 5. 1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila e zero centesimi);

- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;

- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione

in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Art. 6. - Sono associati le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati; essa non può essere disposta per un periodo temporaneo, è personale e non trasmissibile.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo e l'eventuale respingimento deve essere motivato.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro soci.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 7. - Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali, di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione; a partecipare all'assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche associative; a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con

possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- ad osservare le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- a versare la quota associativa nelle modalità e termini deliberati dal Consiglio Direttivo. Tale quota associativa è annuale, non trasferibile e non restituibile nel caso di perdita, per qualunque ragione, della qualità di socio.

Art. 8. - Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo

I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 30 aprile di ogni anno.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Amministrazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9) L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 , comma 2, cod. civ., tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate

sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) Libro dei soci

b) Registro dei volontari

c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico

d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ASSEMBLEA

10) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione

Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi e convocata o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle opportuno.

In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla

persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione che non può svolgersi prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi

sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto, tra le persone fisiche socie ovvero tra quelle indicate, tra i propri soci, dagli enti giuridici soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 (quindici) giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vice presidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea,

entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;

b) la fissazione delle quote associative;

c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;

i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;

m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

12) Al Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

Il Consiglio Direttivo decade inoltre:

a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;

c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 (quindici) giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 (quindici) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

a) per dimissioni;

b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vice presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 (quindici) giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 (quindici) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

SEGRETARIO E TESORIERE

13) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

14) Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene , a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza a d un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 (tre) componenti, tutti revisori legali iscritti.

SCIOGLIMENTO

15) L'Associazione ha durata illimitata.

Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra g li associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

F.TO: ARDEAN GABRIEL EUGEN

F.TO: LUCA CARESTIATO - NOTAIO